

Pubblicazione ai sensi della legge 8.3.2017, n. 24, art. 10, comma 4

Copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera - RCT/O

Polizza n. IITOMM1700084

Compagnia Assicuratrice: Am Trust

Durata polizza: 30/09/2017 – 30/09/2020

Franchigia per sinistro: € 20.000,00

Massimale per periodo assicurativo: € 30.000.000,00 – massimale per il periodo di retroattività:
€ 5.000.000,00

Massimale per sinistro: € 10.000.000,00

Retroattività: ore 24:00 del 30/09/2007

Oggetto dell'Assicurazione

RCT: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività istituzionalmente svolta, comprese le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse e connesse, da chiunque ed ovunque gestite (inclusa la libera professione intramuraria).

RCO: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/1965, del D.Lgs. n. 38/2000 e D.Lgs. 276/2003 per gli infortuni sofferti da dipendenti, da lavoratori parasubordinati e lavoratori interinali addetti alle attività per quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

Modalità di segnalazione/denuncia:

Il sinistro deve essere segnalato tempestivamente all'U.O.C. Affari Generali, Legali, Istituzionali che dovrà darne tempestiva comunicazione al Comitato Valutazione Sinistri per l'iter di competenza, ed inoltrare denuncia alla Compagnia Assicuratrice entro e non oltre 30 giorni (termine perentorio) da quando l'Ufficio competente alla gestione dei sinistri ne sia venuto a conoscenza.